

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Democrazia diretta e partecipazione popolare nell'età di Internet (Sezione monografica curata da Elisabetta Palici di Suni). Presentazione

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1528341> since 2016-10-23T22:37:51Z

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

Democrazia diretta e partecipazione popolare nell'età di internet

Presentazione

di Elisabetta Palici di Suni

In molti ordinamenti si assiste oggi ad un eccezionale sviluppo della democrazia diretta.

In un mondo sempre più globalizzato e complesso, dove le distanze e i particolarismi tendono a venire annullati, esplose l'esigenza di una partecipazione diretta dei cittadini come nella piccola *polis* greca.

Si fa riferimento al concetto di cittadinanza attiva¹: quello *jus activae civitatis*, che Georg Jellinek aveva posto sul gradino più alto nella scala dei diritti nei rapporti tra cittadino e Stato², implica ora un'assunzione di responsabilità diretta e la pretesa di esercitare poteri decisionali, consultivi e di veto da parte dei cittadini al di là dei canali ordinari della mediazione politica, e ciò anche grazie all'evoluzione tecnologica e alla conseguente diffusione di nuovi e sempre più rapidi ed efficaci mezzi di comunicazione, in grado di raggiungere e di coinvolgere un numero illimitato di persone, all'interno e al di là dei confini nazionali.

La tecnologia favorisce dunque paradossalmente la forma più antica di democrazia: la democrazia diretta. Alla piazza e alle piccole comunità di cittadini si sostituisce il popolo del web, che si riunisce virtualmente in gran numero e con gran facilità per assumere, suggerire o condizionare decisioni pubbliche o per realizzare quella che è stata definita la protesta globale³.

A questa esplosione di democrazia diretta e di partecipazione attiva dei cittadini corrisponde nel senso che ne è in parte la causa e in parte la conseguenza una crisi dei partiti politici e degli strumenti tradizionali della democrazia rappresentativa. Ci si appella ai moderni canali della democrazia diretta perché si ha meno fiducia negli organi rappresentativi o si ricorre meno agli organi rappresentativi perché è più semplice ed immediato comunicare con il web? Forse sono valide entrambe le risposte.

Un altro elemento importante da tenere in considerazione è il fatto che soprattutto in Europa istituzioni sovranazionali assumono un ruolo sempre più determinante, al di sopra dei cittadini e al di sopra degli organi di rappresentanza nazionale⁴. Non è dunque un caso che moltissimi dei referendum svoltisi nei Paesi europei negli ultimi anni abbiano riguardato proprio i trattati dell'Unione Europea, anche in ordinamenti nei quali sinora si era ricorso raramente o mai alla democrazia diretta⁵.

Come reazione ad un'unificazione che annulli le diversità sembrerebbero porsi anche i referendum indipendentisti già svoltisi e quelli che si vorrebbero realizzare⁶: tali referendum potrebbero però forse essere visti come un segno dell'indebolirsi dei confini e delle istituzioni nazionali tradizionali, verso un Europa di popoli, di Nazioni, di lingue, di culture, che superi le delimitazioni attuali.

La stessa Unione Europea ha ritenuto di doversi dotare di uno strumento di democrazia diretta per consentire ai cittadini europei di partecipare ed essere maggiormente coinvolti nelle politiche europee, cercando così di superare quel deficit democratico che costituisce uno dei suoi maggiori punti di debolezza. L'art. 11⁴ del Trattato sull'Unione Europea, in seguito al Trattato di Lisbona, ha

¹ V. ad esempio S. Dell'Avanzato, *Verso una comune cultura politica. Competenze e processi per la cittadinanza attiva*, Franco Angeli, Milano, 2010

² G. Jellinek, *System der subjektiven öffentlichen Rechte*, Freiburg 1892, trad. it. *Sistema dei diritti pubblici subbiettivi*, Milano, 1912, 151 ss.

³ I. Krastev, *La protesta globale*, in *Aspenia* 65/2014, https://www.aspeninstitute.it/system/files/...06/.../Krastev_Aspenia65.pdf, 106 ss., spec. 108.

⁴ Cfr. V. Boehme-Neßler, *Von der Euro-Krise zur globalen Demokratie*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik* 2012, 237 ss.

⁵ Cfr. il saggio di Dario Tosi, *infra*.

⁶ Cfr. il saggio di Riccardo de Caria, *infra*.

infatti stabilito che «Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati»⁷.

Milioni di firme da raccogliere in più Stati, la predisposizione di progetti condivisi al di là dei confini nazionali, una mobilitazione interstatale sono tutti obiettivi inimmaginabili senza le tecnologie informatiche e la rete.

Come è stato osservato, le tecnologie precedenti, come la radio e la televisione, «instauravano una comunicazione verticale, a una sola via, vale a dire dall'alto verso il basso, esaltando il potere del comunicatore e la passività della platea di coloro i quali ricevevano il suo messaggio. Le nuove tecnologie modificano questo quadro. La comunicazione diventa orizzontale, paritaria, può procedere dal basso verso l'alto, può fare a meno dei tradizionali mediatori sociali, espandendo i poteri individuali e collettivi, e rivelando potenzialità egualitarie. La natura stessa del sistema politico ne risulta influenzata»⁸.

Ma il web è in grado di migliorare la democrazia, assicurando una più ampia partecipazione popolare, o la distrugge, rovesciando i tradizionali ed effettivi strumenti della democrazia e della mediazione partitico-parlamentare?

Sempre più numerosi sono i contributi di quanti sottolineano vantaggi e svantaggi della democrazia elettronica o digitale, della tecnopolitica, del voto elettronico⁹.

Molti evidenziano i pericoli che si celano dietro a queste nuove forme di democrazia.

Si osserva che il popolo del web non è tutto il popolo: coloro che fruiscono di internet sono solo una parte della popolazione ed una parte ancora più ridotta è costituita da coloro che utilizzano internet come mezzo di comunicazione¹⁰. Internet si presta inoltre a varie forme di manipolazione e di controllo, esercitate da parte di un ristretto numero di persone¹¹: la rete è infatti governata e diretta da una *élite* selezionata dal mercato¹².

Critiche analoghe sono rivolte ai sondaggi online, sempre più diffusi¹³.

Mediante la cosiddetta *Liquid Democracy* si sono affermati movimenti come i *Piraten* in Germania o il Movimento 5 stelle in Italia, che proprio attraverso l'utilizzazione di internet si pongono come i paladini di una forma di democrazia reale al di fuori dei palazzi, che coinvolge tutte le persone interessate. È stato osservato che in realtà si tratta di un allargamento della partecipazione solo apparente, dato che le decisioni fondamentali sono prese da una cerchia di persone ancora più ristretta rispetto ai partiti tradizionali¹⁴.

Con la tecnologia si sono tuttavia raggiunti anche altri risultati.

⁷ Cfr. il saggio di Giuseppe Porro, *infra*.

⁸ S. Rodotà, *Tecnopolitica*, in *Enc. Italiana*, VII Appendice (2007), www.treccani.it, 2.

⁹ S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Laterza, Bari, 2004; Id., *Tecnopolitica*, in *Enc. Italiana*, cit.; A. Di Giovine, *Democrazia elettronica: alcune riflessioni*, in *Diritto e società*, n. 3/1995, ora in A. Di Giovine, *Democrazia diretta e sistema politico*, **CEDAM, Padova, 2001**, 55 ss., spec. 60 ss.; G. Falcon, *L' "uomo situato": due idealtipi di democrazia partecipativa?*, in Allegretti (cur.), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive*, cit., 79 ss., spec. 83; M. Kneuer (cur.), *Das Internet: Bereicherung oder Stressfaktor für die Demokratie?*, Nomos, 2013; M. Nisticò, P. Passaglia, *Internet e Costituzione* (Atti del Convegno di Pisa, 21-22 novembre 2013), Giappichelli, Torino, 2014 (sul voto elettronico v. M. Rospi, *Internet e diritto di voto*, *ivi*, 263 ss.); nonché il saggio di Simona Rodriguez, *infra*.

¹⁰ S. Eisel, *Internet und "Direkte Demokratie"*, in R.Th. Baus, T. Montag (cur.), *Perspektiven und Grenzen "Direkter Demokratie"*, Konrad Adenauer Stiftung, Berlin, 2012, 35 ss.

¹¹ S. Rodotà, *Tecnopolitica*, in *Enc. Italiana*, cit.; A. Di Giovine, *Democrazia elettronica* cit., 60 s.

¹² G.L. Conti, *La governance dell' internet: dalla costituzione della rete alla costituzione nella rete*, in M. Nisticò, P. Passaglia, *Internet e Costituzione* cit., 77 ss.

¹³ Cfr. A. Di Giovine, *Democrazia elettronica* cit., 62 ss. molto critico verso la cd. sondocrazia.

¹⁴ B. Bullwinkel, L. Probst, *Innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsprozesse durch digitale Partizipation. Ein Praxistest des Konzepts der Liquid Democracy*, in *Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl)* 45 (2014), 382 ss. Sul Movimento 5 stelle in Italia cfr. il saggio di Simona Rodriguez *infra*.

Il caso più interessante negli ultimi anni è stato probabilmente quello dell'Islanda¹⁵. Nel 1944 l'Islanda aveva deciso con un referendum nazionale la sua indipendenza dalla Danimarca. La Costituzione, redatta in poco tempo prima della fine della seconda guerra mondiale, fu intesa come provvisoria. In seguito a quattro revisioni parziali, l'esigenza di approvare finalmente una nuova Carta costituzionale fu avvertita in modo particolare in seguito alla crisi finanziaria del 2008, che aveva provocato il collasso delle principali banche dell'isola e mostrato l'incapacità del Governo ad intervenire per tempo in maniera adeguata. Tutto ciò provocò una serie di proteste popolari che diedero luogo alla cosiddetta "*Kitchenware Revolution*". Gli organizzatori della protesta fecero quattro specifiche richieste: rimuovere il Governo, rimuovere il consiglio della banca centrale, rimuovere il consiglio dell'agenzia governativa incaricata di monitorare le banche (*Financial Supervisory Authority*), indire nuove elezioni. Tutte queste richieste furono accolte e nell'aprile 2009 si tennero le nuove elezioni, che videro la sconfitta del partito indipendentista, che era al Governo da 18 anni, e l'emergere di una nuova coalizione, formata da socialdemocratici e verdi. Nel 2010 e nel 2011 il Presidente Olafur Grimsson indisse due referendum, sulla base dell'art. 26 della Costituzione, che non era ancora mai stato applicato: la norma prevede che qualora il Presidente rifiuti di promulgare una legge, questa può essere sottoposta al corpo elettorale, che decide se approvarla o rigettarla. Nei referendum indetti nel 2010 e nel 2011 la popolazione si schierò compatta con il Presidente contro la risoluzione del Parlamento che intendeva accollarsi i debiti delle banche d'Islanda, riversandoli così sui contribuenti. Ciò evidenziò l'importanza che poteva assumere lo strumento referendario in Islanda. Nel novembre 2009 si era tenuta a Reykjavik un'Assemblea Nazionale non ufficiale, senza l'avallo del Governo, per definire i valori ritenuti più importanti dalla società islandese e ideare il futuro del Paese. All'Assemblea parteciparono 1.200 cittadini islandesi selezionati dal registro nazionale e tra i rappresentanti dei gruppi di interesse. Tutta la popolazione fu coinvolta nell'iniziativa sia in via preventiva che in via successiva attraverso i social network e per posta (nel 2009 il 94% degli islandesi utilizzavano internet). Furono individuati i seguenti valori come i più importanti per la società islandese: integrità, pari diritti, rispetto, giustizia, amore, responsabilità, libertà, sostenibilità e democrazia. Nel giugno 2010 si stabilì con legge di eleggere un'Assemblea Costituente composta da 25-31 delegati eletti direttamente dai cittadini, incaricata di redigere un progetto di revisione della Costituzione da sottoporre al Parlamento. L'Assemblea Costituente era preceduta da un Forum nazionale, formato sul modello dell'Assemblea Nazionale da mille elettori selezionati dal registro nazionale, che poteva suggerire proposte e raccomandazioni non vincolanti sulla nuova Costituzione. Il Forum si tenne il 6 novembre 2010 ed insistette, tra l'altro, sulle necessità di assicurare consultazioni referendarie sulle questioni più importanti, inclusa l'adesione all'Unione Europea. Le elezioni per l'Assemblea Costituente si tennero alla fine dello stesso mese, il 27 novembre 2010, ma nel gennaio 2011 la Corte Suprema invalidò le elezioni per vizi procedurali. Il Parlamento nominò allora un Comitato Costituente che preparò un progetto di Costituzione e lo sottopose agli elettori attraverso il web. Furono presentate moltissime proposte che vennero in parte inserite nel progetto che si presentò così come "*the world's first crowdsourced constitution*". Secondo quanto previsto dalla legge, nell'ottobre 2012 si tenne un referendum non vincolante sul progetto costituzionale, cui partecipò il 49% degli aventi diritto, che accolse le proposte del Comitato Costituente. Nel marzo 2013 il progetto fu approvato dal Parlamento che poi venne sciolto. Il nuovo Parlamento, tuttavia, espresse una coalizione di maggioranza formata dal Partito indipendentista e dai Progressivi, che non intende procedere con la riforma costituzionale. Si è così posta, per il momento, la parola fine

¹⁵ Cfr. H. Fillmore-Patrick, *The Iceland Experiment (2009-2013): A Participatory Approach to Constitutional Reform*, DPC Policy Note, Sarajevo, August 2013, www.democratizationpolicy.org; E. Bergmann, *Reconstituting Iceland – constitutional reform caught in a new critical order in the wake of crisis*, Conference paper, Leiden, January 2013; A. Renwick, *Reconstituting Iceland – constitutional reform caught in a new critical order in the wake of crisis Iceland's Constitutional Reform Referendum*, Reading Politics, University of Reading, www.academia.edu; Baldur Bjarnason, *Iceland's 'crowd-sourced' constitution is dead*, 29 March 2013, <http://studiotendra.com/2013/03/29/icelands-crowd-sourced-constitution-is-dead/>; Th. Gylfason, *Democracy on Ice: a post-mortem of the Icelandic constitution*, in OpenDemocracy, June 2013, www.opendemocracy.net.

ad uno dei più interessanti esperimenti di democrazia diretta, promosso direttamente dal corpo elettorale con l'ausilio della rete.

Significativo è anche il caso del *crowdsourced law-making system* elaborato in Finlandia con la piattaforma "Open Ministry", che consente un dialogo tra le istituzioni e i cittadini sulle leggi in discussione¹⁶: la piattaforma è stata creata nel 2012 da Joonas Pekkanen per facilitare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni (<http://avoinministerio.fi>). Una piattaforma simile è stata creata in Russia nel 2013¹⁷. In Italia, a livello regionale la Toscana ha realizzato il cosiddetto "Electronic Town Meeting"¹⁸, mentre il Veneto e il Friuli hanno attivato attraverso la rete referendum indipendentisti¹⁹; a livello statale il Governo ha promosso nel 2013 consultazioni online sul tema delle riforme costituzionali in discussione²⁰. Nel patto di coalizione stipulato nel 2013 tra la CDU e l'SPD, la Germania si propone di rafforzare la partecipazione dei cittadini attraverso la digitalizzazione²¹. In Francia la legge organica n° 2013-1114 del 6 dicembre 2013 ha previsto che gli elettori possano esprimere in forma elettronica il loro sostegno ad un referendum presentato da un quinto dei parlamentari a norma dell'art. 11 della Costituzione²². La Svizzera, patria della democrazia diretta, ha sperimentato da tempo il voto elettronico²³.

Si tratta per lo più di esperimenti, di innovazioni ancora perfezionabili, ma non mi sembra vi sia motivo per escludere che la tecnologia e le nuove forme di partecipazione popolare possano essere utilizzate in modo proficuo per garantire una democrazia più reale e un coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni di interesse generale.

Una controprova del potenziale di democraticità racchiuso nelle nuove tecnologie arriva dal fatto che, come è stato esattamente notato, le dittature temono internet e lo vietano: è ciò che accade in Cina e a Cuba²⁴. È ciò che è accaduto in Egitto al termine della rivoluzione dei diciotto giorni (25 gennaio-11 febbraio 2011), organizzata e coordinata, come nelle altre "primavere arabe", proprio attraverso la rete²⁵. Ed è ciò che stava per accadere in Ungheria, dove le grandi manifestazioni di piazza e le proteste dell'opinione pubblica scatenatesi nell'ottobre 2014 hanno costretto il premier Viktor Orbán a ritirare un progetto di legge che si proponeva di tassare il traffico dei dati in internet.

Benché la Costituzione di Weimar avesse collocato la libertà di manifestazione del pensiero e di stampa tra i diritti fondamentali dell'individuo, Rudolf Smend, come è noto, ne sottolineò già nel 1927 il carattere sociale, funzionale alla collettività: secondo Smend, infatti, per l'individuo è vitale poter dire la verità, ma il significato della libertà di manifestazione del pensiero non si esaurisce in questo, perché la stampa è uno dei più importanti presupposti e strumenti della vita politica della società, in stretta correlazione con il diritto di riunione e di associazione²⁶. Da allora è unanimemente riconosciuto il collegamento tra la democrazia e il diritto di informazione e di manifestazione del pensiero²⁷.

¹⁶ Cfr. ancora il saggio di Simona Rodriguez *infra*.

¹⁷ Cfr. il saggio di Caterina Filippini, *infra*.

¹⁸ Cfr. Simona Rodriguez *infra* e V. Garramone, M. Aicardi, *Democrazia partecipata ed Electronic Town Meeting. Incontri ravvicinati del terzo tipo*, Franco Angeli, Roma, 2011.

¹⁹ Cfr. il saggio di Riccardo de Caria, *infra*.

²⁰ In senso critico sull'efficacia di queste consultazioni A. Valastro, *Internet e strumenti partecipativi nel rapporto fra privati e amministrazioni*, in Nisticò - Passaglia, *Internet e Costituzione* cit., 245 ss., spec. 254 s.

²¹ Cfr. il mio saggio, *infra*.

²² Cfr. il saggio di Martin Rogoff *infra*.

²³ Cfr. il saggio di Patrizia Macchia, *infra*.

²⁴ G. Azzariti, *Lex digitalis e democrazia*, in Nisticò - Passaglia, *Internet e Costituzione* cit., 351 ss., 355. Sul diritto all'informazione, cardine dello Stato costituzionale e dei regimi liberali e democratici, in contrapposizione allo stato autocratico, socialista e integralista islamico, cfr. G. Cordini, *Società dell'informazione e diritti costituzionali*, in G. Guidi (cur.), *La società dell'informazione: libertà, pluralismo, risorse* (Atti del convegno dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, San Marino, 30 settembre 2005), Giappichelli, Torino, 2006, spec. 73 e 75.

²⁵ Cfr. il saggio di Gianluca Parolin, *infra*.

²⁶ R. Smend, *Das Recht der freien Meinungsäußerung* (Verhandlungen der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer, München, 1927), De Gruyter, Berlin-Leipzig, 1928, 50.

²⁷ Cfr. S. Fois, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957, 60 ss., secondo cui andrebbe riconosciuta una posizione "privilegiata" alla libertà di manifestazione del pensiero in materia politica, in

Tenendo conto di tutti i profili problematici connessi all'utilizzo di internet e di tutte le critiche innanzi evidenziate nei confronti della democrazia elettronica, potrebbe sembrare troppo semplicistico sostenere che oggi la rete sia divenuta strumentale alla democrazia.

Occorre però considerare che internet esiste, occorre tener conto delle sue potenzialità. È evidente che il web non è sufficiente a garantire una maggiore democratizzazione, ma è altrettanto evidente che una crescita democratica non può più prescindere dalla tecnologia e da un maggior coinvolgimento diretto della popolazione: gli strumenti tradizionali della democrazia rappresentativa non bastano più, la democrazia si deve rinnovare *anche* con l'aiuto delle tecnologie informatiche.

Molto forte è oggi l'esigenza di garantire una maggiore partecipazione al processo decisionale, non solo mediante internet. L'esplosione della democrazia diretta si è avuta e continua a svilupparsi con varie modalità. Le Costituzioni più recenti dedicano ampio spazio al referendum e ad altre forme di democrazia diretta²⁸. La Costituzione del Venezuela del 1999 pone tra i suoi principali obiettivi quello di “trasformare la democrazia venezuelana da democrazia rappresentativa e partitocratica in democrazia sociale e partecipativa”, benché la prassi applicativa dimostri che gli istituti predisposti al riguardo tendono a trasformarsi in uno strumento di legittimazione del potere²⁹. Una caratteristica dei Paesi Latino-Americani è infatti che la democrazia diretta si realizza quasi esclusivamente attraverso il referendum, che assume per lo più i caratteri del plebiscito all'interno di un presidenzialismo di tipo caudillista³⁰. In Ecuador la rivolta del 2005 contro il Governo scoppiò a seguito della protesta che si era diffusa tra la popolazione non con la rete, ma attraverso la radio³¹. In alcuni ordinamenti uno strumento giudiziario come la *Public Interest Litigation* è stato assimilato ad una forma di democrazia diretta, realizzata dai cittadini con l'ausilio della magistratura³².

La democrazia partecipativa si è realizzata in Italia particolarmente nelle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, che fra il 2007 e il 2013 hanno approvato leggi sulla “amministrazione condivisa”³³. In Francia si è sviluppata la *démocratie de proximité*³⁴, regolata dalla legge n. 2002-276 del 27 febbraio 2002 per favorire la partecipazione dei cittadini a livello locale attraverso consigli di quartiere, che assicurino un collegamento tra la popolazione e le istituzioni dei Comuni. In Germania un acceso dibattito sviluppatosi soprattutto in seguito ad un grandioso progetto, duramente contestato, predisposto per rinnovare la stazione ferroviaria di Stoccarda (“*Stuttgart 21*”)

quanto necessaria per lo sviluppo e la vita democratica della comunità politica; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, ora in *Diritto costituzionale vivente: capo dello Stato ed altri saggi*, a cura di D. Nocilla, Milano 1992, 124, il quale, pur insistendo sul carattere individuale di tale libertà, afferma che essa “è ritenuta incontrovertibilmente utile allo svolgimento di una vita democratica”; P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975, 10 s.; C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, 9^a ed., Cedam, Padova, 1976, 1066 s.; A. Di Giovine, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè 1988, che esamina i limiti di tale libertà dal punto di vista dei reati di opinione; G. Cordini, *Società dell'informazione* cit.; A. Valastro, *Art. 21*, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, *La Costituzione Italiana, Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini Commento agli artt. 1-54*, UTET, Torino, 2007, 454; G. Rolla, *La tutela costituzionale dei diritti*, 5^a ed., Giuffrè, Milano, 2014, 73.

²⁸ Cfr. i saggi di Tanja Cerruti e di Daniel Bosio, *infra*. Sul complesso processo di transizione verso un consolidamento della partecipazione politica nei Paesi dell'Africa del Sud v. V. Federico, *Citoyenneté et participation politique en Afrique du Sud*, L'Harmattan, Paris, 2012.

²⁹ Cfr. il saggio di Claudia Nasi, *infra*.

³⁰ Cfr. il saggio di Eloy Garcia, *infra*.

³¹ Cfr. il saggio di Silvia Bagni, *infra*.

³² Cfr. il saggio di Mia Caielli, *infra*.

³³ Cfr. U. Allegretti (cur.), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze University Press, 2010; Id., *Democrazia partecipativa*, in *Enc. Dir., Annali IV*, 2011, 295 ss.; Id., *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa*, in *Rivista AIC* n. 01/2011; C. Fraenkel-Haeberle, *Bürgerpartizipation und Betroffenenbeteiligung mit Blick auf Italien*, in *Die Verwaltung* 47 (2014), 271 ss., spec. 278 s.

³⁴ Su cui v. il saggio di Martin Rogoff, *infra*.

ha condotto il legislatore a codificare un diritto di partecipazione (*Partizipationsrecht*) e il dovere delle autorità di sottoporre preventivamente alla popolazione i progetti di interesse pubblico³⁵.

Come la libertà di manifestazione del pensiero era da considerare strumentale alla democrazia, si può dunque dire che oggi internet diventa strumentale alle esigenze di una maggiore partecipazione, che si realizza più facilmente, ma *non sempre e solo* per mezzo della rete.

³⁵ V. il mio saggio, *infra*.